

di concorrere in qualunque maniera a queste opere pubbliche.

Ora tutto a questo mondo è relativo: vi sono Comuni, i quali, pure essendo fuori dei limiti dell'articolo 2 della legge del 1894, sono ancora in condizione di poter concorrere modestamente ad opere di evidente utilità per essi.

Stimo che escluderli assolutamente sarebbe eccessivo, ed è in questo senso limitato che io accetto la proposta della Commissione.

Infatti mentre parlava l'onorevole Daneo, io proponeva al presidente della Commissione che si dicesse: « su parere conforme del Consiglio di Stato. »

Si tranquillizzi dunque l'onorevole Stelluti-Scala; quando si richiede il parere favorevole del Consiglio di Stato, creda pure che i casi in cui si permetterà ai Comuni di concedere questi sussidi in via eccezionale, saranno molto limitati, perchè il Consiglio di Stato, per indole sua, porta un sentimento di grande prudenza nelle sue deliberazioni in siffatte materie.

Quanto alla proposta dell'onorevole Daneo, perchè si dica esser opera di evidente pubblica utilità soltanto quella che porti utilità a tutta una Provincia, mi pare che la espressione sia anche più indeterminata di quella di cui l'onorevole Stelluti-Scala domandava la spiegazione.

Si tratta di apprezzamenti di fatto sui quali dovrà decidere il Consiglio di Stato. Forse potrebbe dirsi: « in una misura non superiore alle forze contributive dell'ente » o qualche cosa di simile, per richiamare l'attenzione del Consiglio di Stato anche su un altro elemento di giudizio.

Concordo cogli onorevoli proponenti nel ritenere che, se non si aggiunge qualche cosa a questo articolo, si impedisce praticamente qualunque concorso.

L'onorevole Daneo e l'onorevole Stelluti-Scala propongano pure alcune cautele per impedire che si commettano follie; ma sarebbe eccessivo respingere assolutamente una siffatta proposta.

Marcora. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

Marcora. L'onorevole ministro mi ha prevenuto, e colle sue ultime parole ha fedelmente ritratto il concetto della nostra ag-

giunta. D'altra parte le cautele, colle quali l'abbiamo circondata, sono per sè tali da impedire quei danni, ai quali hanno accennato gli onorevoli Daneo e Stelluti.

Non credo quindi necessario di dilungarmi a trattare nuovamente la questione.

Engel. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Engel.

Engel. Volevo solamente far rilevare come sia strano che, quando prima abbiamo parlato lungamente di sovvenzioni chilometriche date dallo Stato, nessuno si sia opposto; mentre ora, invece, non si vuole lasciar modo ai Comuni ed alle Provincie di mettersi in comunicazione col resto del mondo concedendo la sovvenzione ad un tram o ad una ferrovia economica.

Ora impedire la costruzione dei trams e delle ferrovie economiche, significa impedire il completamento di tutta la grande rete delle comunicazioni, vuol dire impedire il progresso della civiltà.

Presidente. Dunque l'emendamento degli onorevoli Engel, Marcora ed altri deputati rimane modificato nel senso che, invece di dire « per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato » si dica: « per Decreto Reale, su parere favorevole del Consiglio di Stato. »

La Commissione accetta?

Curioni, presidente della Commissione. La Commissione è d'accordo e accetta.

Presidente. Pongo dunque a partito questo articolo 38 coll'aggiunta al comma quarto proposto dagli onorevoli Engel e Marcora, della quale ho dato dianzi lettura, modificata però nel modo che ora ho detto.

(È approvato).

« Art. 39. Le tranvie e le ferrovie economiche non potranno essere esercitate dalle Provincie, dai Comuni o corpi morali o consorzi, ma dovranno essere affidate in esercizio all'industria privata. »

(È approvato).

« Art. 40. Gli enti proprietari della strada da occuparsi per lo impianto delle ferrovie economiche o delle tranvie, dovranno esigere dai concessionari un deposito a garanzia degli obblighi assunti da costoro, e potranno anche pretendere il pagamento di un canone, od una compartecipazione ai prodotti. »

(È approvato).